

BANDO DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI INTRATTENIMENTO DA BALLO

Indice

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	3
A.1 Finalità e obiettivi	3
A.2 Soggetti beneficiari.....	3
A.3 Dotazione finanziaria	4
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	4
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione.....	4
B.1.a Entità del contributo	4
B.1.b Regime di aiuto.....	5
B.2 Progetti finanziabili.....	5
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	6
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	8
C.1 Presentazione delle domande	8
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	11
C.3 Istruttoria	11
C.3.a Modalità e tempi del processo.....	11
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande.....	11
C.3.c Procedura di sorteggio casuale	11
C.3.c Integrazione documentale	12
C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria ...	12
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	12
D. DISPOSIZIONI FINALI	13
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	13
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	13
D.3 Ispezioni e controlli	13
D.4 Monitoraggio dei risultati	14
D.5 Responsabile del procedimento	14

D.6 Trattamento dati personali.....	14
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti.....	14
D.8 Diritto di accesso agli atti	17
D.9 Riepilogo date e termini temporali.....	17
ALLEGATI	18
ALLEGATO A – Descrizione sintetica degli interventi realizzati	18
ALLEGATO B – Dichiarazione de minimis.....	19
ALLEGATO C – Informativa sul trattamento dei dati personali	23

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Con il presente bando, Regione Lombardia intende promuovere interventi a favore delle imprese di intrattenimento da ballo diretti a sostenere il rinnovo e la ristrutturazione degli arredi, degli impianti e dei dispositivi tecnologici presenti nei locali, rafforzare le condizioni di sicurezza, conseguire l'efficientamento energetico e ridurre l'inquinamento acustico.

A.2 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda per il presente bando **le imprese di intrattenimento da ballo come definite dall'art. 2 della l.r. 19 aprile 2022 n. 7¹**.

Tali soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere iscritti al **Registro delle Imprese** e risultare **attivi**;
- 2) esercitare attività di intrattenimento danzante, anche con musica dal vivo, come attestato dall'attribuzione del codice **ATECO 93.29.10**, risultante presso il Registro delle Imprese, come attività prevalente o secondaria dell'impresa oppure come attività primaria o secondaria dell'unità locale sita in Lombardia, oppure presso l'Agenzia delle Entrate;
- 3) disporre di almeno **una unità locale nel territorio della Lombardia**, risultante presso il Registro delle Imprese, adibita a locale da ballo, con una **capienza minima di 200 persone**;
- 4) disporre, per tale locale da ballo, della **licenza di agibilità per pubblico spettacolo** prevista agli artt. 68, co. 1 e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- 5) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- 6) non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 "De minimis";
- 7) non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.

I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti **alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione dell'agevolazione**.

Sono **escluse** dall'agevolazione le domande relative a locali che impieghino, come figure professionali, Spogliarellisti o Figuranti di Sala.

¹ La norma definisce l'impresa di intrattenimento da ballo come l'impresa che esercita attività di intrattenimenti danzanti, anche con musica dal vivo, in locali con una capienza minima di 200 persone e in possesso dei titoli legittimanti per intrattenimenti danzanti di cui agli articoli 68, primo comma, e 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

All'atto dell'erogazione dell'agevolazione, sarà inoltre verificato che i soggetti beneficiari siano in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**.

Il contributo sarà inoltre soggetto a decadenza qualora risulti che l'impresa beneficiaria, dalla data della domanda ed entro 2 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione:

- sia destinataria di provvedimenti della Questura, della Prefettura o dell'Autorità Giudiziaria relativi a fatti in tema di sicurezza, spaccio di stupefacenti, atti di violenza, prostituzione, infiltrazione della criminalità organizzata, da cui emergano comportamenti criminosi o colpa grave da parte del gestore del locale;
- divulghi musica, filmati e altro materiale che inneggi alla mafia, inciti alla malavita, alla violenza e all'illegalità.

A.3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari **€ 500.000,00** di cui:

- **€ 300.000,00** per spese di parte corrente;
- **€ 200.000,00** per spese in conto capitale.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

B.1.a Entità del contributo

L'agevolazione è costituita da un contributo **a fondo perduto pari al 50% delle spese complessive ammissibili**, per ciascuna categoria di spese (capitale e corrente), fino a un massimo di **€ 30.000,00**, di cui massimo **€ 15.000,00** per il finanziamento di spese di parte corrente.

A seconda della natura delle spese ammissibili (di parte corrente o in conto capitale), l'agevolazione viene concessa a valere sulla corrispondente dotazione, **di parte corrente o in conto capitale**, di cui al paragrafo A.3 "Dotazione finanziaria" e fino ad esaurimento della stessa.

Una domanda contenente sia spese di parte corrente che spese in conto capitale può essere finanziata parzialmente per una sola tipologia di spesa, qualora la dotazione relativa all'altra tipologia di spesa risulti già esaurita.

B.1.b Regime di aiuto

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi sulla base del **Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli **aiuti "de minimis"**, ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

Se l'impresa unica richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti.

Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Gli aiuti "de minimis" di cui al presente bando possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili, nei limiti di cui all'art. 5 del citato Regolamento 1407/2013.

B.2 Progetti finanziabili

Sono ammissibili progetti presentati da **imprese di intrattenimento da ballo** come definite dall'art. 2 della l.r. 19 aprile 2022 n. 7, che perseguono una o più delle seguenti finalità:

1. **il rafforzamento delle condizioni di sicurezza nei locali**, anche attraverso la predisposizione e riqualificazione di impianti di illuminazione e di videosorveglianza sia all'esterno dei locali sia nei parcheggi, nonché l'organizzazione di servizi di navetta e la stipula di convenzioni per l'utilizzo del

servizio taxi, al fine di favorire gli spostamenti degli avventori dai locali in condizioni di sicurezza;

2. **il rinnovo e la ristrutturazione** degli arredi, degli impianti e dei dispositivi tecnologici presenti nei locali, finalizzati a garantire **livelli maggiori di sicurezza**, a conseguire l'**efficientamento energetico** e a **ridurre l'inquinamento acustico**.

Gli interventi devono essere realizzati presso l'**unità locale** ubicata nel territorio della **Lombardia**, risultante presso il Registro delle Imprese, adibita a **locale da ballo**, con una capienza minima di **200 persone**, che disponga della licenza di agibilità per pubblico spettacolo prevista agli art. 68 comma 1 e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Per le finalità descritte al **punto 1) di cui al precedente paragrafo B.2** sono ammissibili sia spese di **parte corrente** che spese in **conto capitale**.

Per le finalità descritte al **punto 2) di cui al precedente paragrafo B.2** sono ammissibili **solo** spese in **conto capitale**.

All'atto della presentazione della domanda, gli interventi dovranno essere **già stati realizzati** e le relative **spese già sostenute e pagate**.

Le domande pertanto dovranno essere corredate della documentazione contabile (giustificativi di spesa e di pagamento) comprovante il sostenimento della spesa relativa agli interventi proposti, come specificato al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande".

Saranno ammessi progetti con importo complessivo di spese ammissibili **non inferiore a € 20.000,00**.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, purché connesse al perseguimento delle finalità sovraesposte:

1. per le **spese di natura corrente**:
 - spese per la manutenzione e la gestione di **dispositivi di illuminazione** notturna esterna;
 - spese per la manutenzione e la gestione di **sistemi di videosorveglianza, dispositivi antincendio** e altre attrezzature per la **sicurezza** sia all'interno del locale che nelle aree esterne e di parcheggio, nonché spese per l'espletamento di pratiche in materia di **antincendio** e **sicurezza**;
 - spese finalizzate all'utilizzo di **servizi taxi** per gli avventori del locale;
 - spese per l'organizzazione di **servizi di navetta** a disposizione dei clienti, tramite mezzi propri o convenzionati;
 - spese di **promozione di attività formative**, anche in collaborazione col sistema scolastico, per diffondere la cultura del divertimento sano insieme a quella dell'educazione e comunicazione musicale, nonché per promuovere la prevenzione sull'uso di stupefacenti e l'abuso di alcol;

- spese per **corsi di formazione e aggiornamento** in materia di sicurezza per tutto il personale;
 - costi per il **personale** addetto alla sicurezza del locale e per il personale addetto alla guida di servizi di navetta a disposizione dei clienti (massimo **50% delle altre spese correnti** sopra elencate);
2. per le **spese in conto capitale**:
- spese per l'acquisto e l'installazione e la manutenzione straordinaria di **sistemi di videosorveglianza, dispositivi antincendio** e altre attrezzature per la **sicurezza** sia all'interno del locale che nelle aree esterne e di parcheggio;
 - spese per l'acquisto e l'installazione e la manutenzione straordinaria di **dispositivi di illuminazione** notturna esterna;
 - spese per la realizzazione di **collegamenti telefonici, telematici e informatici** strettamente finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di vigilanza pubblica o privata;
 - spese per l'acquisto e l'installazione e la manutenzione straordinaria di attrezzature ed impianti per il **risparmio energetico** ed il **monitoraggio dei consumi energetici**, anche in sostituzione di quelli esistenti;
 - spese per l'acquisto e l'installazione di **sistemi di isolamento acustico**;
 - spese per l'acquisto o il rinnovo di **arredi** conformi alla normativa antincendio o finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico e ridurre l'inquinamento acustico;
 - spese per l'**abbattimento delle barriere architettoniche**;
 - spese per la realizzazione di **opere e lavori edili** finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui sopra;
 - spese tecniche di **consulenza** correlate alla realizzazione degli interventi di cui sopra (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.).

Sono ammissibili solo impianti o sistemi nuovi di fabbrica installati secondo le normative vigenti in materia, corredati dalla dichiarazione di conformità degli impianti ove applicabile.

Non sono ammissibili interventi di edilizia non strettamente correlati e funzionali alla realizzazione degli interventi di cui sopra.

Le spese dovranno essere state **fatturate e integralmente pagate al momento dell'invio della domanda**. La relativa documentazione contabile dovrà essere inviata in allegato alla domanda stessa, secondo quanto indicato al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande", ai fini della valutazione della sua ammissibilità e della concessione dell'agevolazione in oggetto.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Sono ammissibili le spese sostenute **a partire dalla data del 19 aprile 2022² ed entro la data di presentazione della domanda**. Al fine di determinare l'ammissibilità temporale di una spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.

Sono escluse le seguenti categorie di spese:

- la fornitura di beni da parte di imprese controllate o collegate all'impresa beneficiaria, aventi amministratori e legali rappresentanti in comune o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- spese di viaggio, vitto e alloggio;
- spese generali;
- imposte e tasse, fatto salvo quanto sopra riportato in materia di detraibilità IVA.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate:

- a partire **dal 3 novembre, ore 10.00 e fino al 25 novembre 2022, ore 16.00**;
- esclusivamente tramite la piattaforma informativa "**Bandi Online**" di Regione Lombardia, al seguente link: www.bandiregione.lombardia.it, compilando le informazioni richieste.

Per ciascun locale da ballo può essere presentata **una sola domanda** e ciascuna domanda può essere relativa ad **un solo locale da ballo**.

Le imprese che gestiscano più locali da ballo in possesso dei requisiti di cui al paragrafo A.2 "Soggetti beneficiari" possono presentare **più domande**, ciascuna relativa ad un solo locale da ballo.

Qualora le imprese richiedenti presentino più di una domanda, **saranno inizialmente finanziate solo le domande presentate per prime**.

Laddove, dal finanziamento delle domande presentate per prime, dovessero risultare risorse residue non assegnate, si provvederà a finanziare le domande presentate successivamente alla prima.

Per poter accedere alla piattaforma informativa "Bandi Online" occorre preventivamente registrarsi con una delle seguenti modalità³:

- Sistema Pubblico Identità Digitale (**SPID**);
- Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**) con PIN;
- Carta di Identità Elettronica (**CIE**).

² Data di approvazione della l.r. 7/2022.

³ Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso consultare la seguente pagina del portale regionale: www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online.

Una volta registrati, è necessario provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di **profilazione del soggetto richiedente**, che consiste nel:

- compilarne le informazioni anagrafiche del soggetto giuridico richiedente;
- allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo che riporti le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere **fino a 16 ore lavorative**.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno di "Bandi Online" è ad esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

Le domande devono includere la seguente documentazione:

- **domanda di partecipazione** (generata automaticamente dal sistema informativo) sottoscritta, **con firma elettronica**, dal legale rappresentante del soggetto proponente, comprensiva del **riepilogo delle spese sostenute** da compilare direttamente a sistema;
- **descrizione sintetica degli interventi realizzati**, secondo il facsimile Allegato A;
- **dichiarazione de minimis**, secondo il facsimile Allegato B;
- copia della **licenza di agibilità** rilasciata dalla Commissione di Vigilanza in corso di validità e della **licenza di pubblico spettacolo** rilasciata dal competente Comune riferite al **locale da ballo oggetto degli interventi**, con una capienza minima di 200 persone;
- copia dei **giustificativi di spesa** delle spese sostenute (fatture, parcelle ecc.);
- copia dei **giustificativi di pagamento**, definitivi, delle spese sostenute (estratti conto, ricevute di bonifico con stato "pagato" o "eseguito" ecc.).

Nell'apposita sezione di "Bandi Online" verrà resa disponibile la **modulistica** necessaria per la partecipazione al presente bando.

Dai giustificativi di spesa dovrà risultare chiaramente:

- l'oggetto della prestazione o fornitura;
- l'importo;
- la coerenza delle spese con le finalità del presente bando.

Non sono ammessi:

- i pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra soggetto beneficiario e fornitore;
- la fornitura di beni da parte di imprese controllate o collegate all'impresa beneficiaria, aventi amministratori e legali rappresentanti in comune o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- spese di viaggio, vitto e alloggio;
- spese generali;
- imposte e tasse, fatto salvo quanto sopra riportato in materia di detraibilità IVA.

Il rappresentante legale di ciascuno dei soggetti richiedenti rilascerà una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo A.2 "Soggetti beneficiari". La domanda includerà le

dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto A.2 "Soggetti beneficiari", nonché di essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**.

La sottoscrizione della domanda e della relativa modulistica potrà essere effettuata, oltre che dal legale rappresentante dell'impresa, anche da altro soggetto con potere di firma (amministratore, procuratore ecc.), **purché tale potere di firma risulti presso il Registro delle Imprese**.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di agevolazione presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Imposta di bollo

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Firma elettronica

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Le domande saranno ammesse tramite **procedura automatica** ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98. **Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno finanziate in ordine cronologico di presentazione.**

Qualora l'ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità finanziaria del bando, si procederà tramite **procedura di sorteggio casuale**, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle domande prevede una fase di ammissibilità formale e, qualora si rendesse necessaria, una procedura di sorteggio casuale, da tenersi in seduta pubblica.

L'istruttoria delle domande e la concessione delle agevolazioni si concluderà **entro il 31 dicembre 2022.**

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

La **verifica di ammissibilità formale** sarà effettuata a cura della competente Unità Organizzativa della Giunta regionale della Lombardia.

La verifica di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti:

- rispetto dei termini e delle modalità per la presentazione della domanda;
- regolarità e completezza della documentazione presentata;
- sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità del soggetto richiedente;
- ammissibilità delle spese sostenute presentate;
- importo dell'agevolazione concedibile.

C.3.c Procedura di sorteggio casuale

Qualora l'ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità finanziaria del bando, si procederà tramite procedura di sorteggio casuale. Il sorteggio avviene in **seduta pubblica** tramite uno strumento informatico dedicato.

Il Responsabile del Procedimento provvederà a **comunicare la data fissata per il sorteggio** ai richiedenti che hanno superato positivamente l'istruttoria di ammissibilità formale.

La convocazione della seduta pubblica è effettuata tramite il sistema informativo ed è possibile parteciparvi in presenza, previa registrazione e compatibilmente con i posti a disposizione.

C.3.c Integrazione documentale

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere, tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo indicato in domanda, ulteriore documentazione o chiarimenti ad integrazione del progetto presentato.

C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Il Responsabile del Procedimento, con proprio decreto provvederà **entro il 31 dicembre 2022** all'approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate e alla concessione delle relative agevolazioni ai soggetti beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse.

Dell'esito della valutazione sarà data comunicazione a tutti i soggetti richiedenti tramite Posta Elettronica Certificata.

Il decreto di approvazione della graduatoria sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale www.bandiregione.lombardia.it.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'erogazione delle agevolazioni sarà disposta da Regione Lombardia, in una unica soluzione, **contestualmente all'approvazione degli esiti istruttori e alla concessione delle stesse**.

Nei casi in cui, alla data di adozione del decreto di concessione delle agevolazioni, **non fossero ancora concluse le verifiche antimafia e di regolarità contributiva** sotto riportate, l'erogazione delle agevolazioni sarà disposta in un momento successivo, **entro 45 giorni** dalla data di concessione.

Antimafia

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sul possesso di tale requisito, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato DPR 445/2000. La veridicità di tali dichiarazioni sarà verificata a campione tramite l'interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia di cui al Capo V del D. Lgs. n. 159/2011.

Regione Lombardia si riserva, in caso di campionamento per le verifiche, di chiedere informazioni integrative ai fini della corretta interrogazione della BDNA.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza dall'agevolazione:

- al rispetto delle disposizioni del presente bando;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dalle richieste di Regione Lombardia ad esso conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- a conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente bando;
- a non cedere o distrarre i beni oggetto del contributo nei 5 anni successivi alla data di erogazione del contributo.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

In caso di rinuncia all'agevolazione, il soggetto proponente dovrà darne comunicazione, con indicazione delle motivazioni, tramite PEC all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

L'agevolazione sarà soggetta a decadenza, totale o parziale, qualora:

- le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
- sia accertata l'insussistenza o il venir meno, prima dell'erogazione dell'agevolazione, dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo A.2 "Soggetti beneficiari";
- non siano rispettati i tempi e le modalità poste da Regione per l'adempimento degli obblighi imposti dal presente bando a carico dei soggetti beneficiari;
- i beni oggetto del contributo siano oggetto di cessione, alienazione o distrazione nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo.

Qualora venga dichiarata la decadenza del soggetto beneficiario dal diritto all'agevolazione successivamente al pagamento della stessa, il soggetto beneficiario è tenuto alla **restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali dovuti e delle eventuali sanzioni applicabili**.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei soggetti beneficiari sui progetti e sulle spese oggetto di intervento.

Tali controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia, sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva sussistenza dei beni oggetto dell'intervento;
- il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
- la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile richiesta dal bando (fatture, contratti, ecc.).

I soggetti beneficiari si impegnano a conservare, **per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione**, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente bando.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'intervento di cui al presente bando, l'indicatore individuato è il seguente:

Interventi attivati (numero in valore assoluto)

Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Commercio, Reti distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico, Roberto Lambicchi.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali Allegato C.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e su "Bandi Online" (www.bandiregione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

Fabio Longo

Telefono: 02-6765.2196

Email: fabio_longo@regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare l'Assistenza Tecnica, da lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00:

- tramite telefono al numero verde 800.131.151;
- tramite posta elettronica all'indirizzo bandi@regione.lombardia.it.

Scheda informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo*
DI COSA SI TRATTA	Promuovere interventi a favore delle imprese di intrattenimento da ballo diretti a sostenere il rinnovo e la ristrutturazione degli arredi, degli impianti e dei dispositivi tecnologici presenti nei locali, rafforzare le condizioni di sicurezza, conseguire l'efficientamento energetico e ridurre l'inquinamento acustico.
TIPOLOGIA	Agevolazione a fondo perduto.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Le imprese di intrattenimento da ballo come definite dall'art. 2, lett. b) della l.r. 19 aprile 2022 n. 7.
RISORSE DISPONIBILI	€ 500.000,00 di cui: <ul style="list-style-type: none">• € 300.000,00 per spese di parte corrente• € 200.000,00 per spese in conto capitale.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Agevolazione a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di € 30.000,00 , di cui massimo € 15.000,00 per il finanziamento di spese di parte corrente.
DATA DI APERTURA	3 novembre 2022 , ore 10.00
DATA DI CHIUSURA	25 novembre 2022 , ore 16.00

<p>COME PARTECIPARE</p>	<p>Domande tramite sistema informativo "Bandi Online" all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it.</p> <p>Documenti da allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • domanda di partecipazione, generata automaticamente dal sistema informativo, sottoscritta con firma elettronica, comprensiva del riepilogo delle spese sostenute; • descrizione sintetica degli interventi realizzati, (secondo facsimile); • dichiarazione de minimis, (secondo facsimile); • copia delle licenze di agibilità e di pubblico spettacolo del locale da ballo; • copia dei giustificativi di spesa delle spese sostenute; • copia dei giustificativi di pagamento, definitivi, delle spese sostenute. <p>Ciascuna domanda può essere relativa ad un solo locale da ballo e per ciascun locale da ballo può essere presentata una sola domanda.</p> <p>Le imprese che gestiscano più locali da ballo in possesso dei requisiti di cui al paragrafo "Domande ammissibili" possono presentare più domande, ciascuna relativa ad un solo locale da ballo.</p> <p>Qualora le imprese richiedenti presentino più di una domanda, saranno inizialmente finanziate solo le domande presentate per prime. Laddove, dal finanziamento delle domande presentate per prime, dovessero risultare risorse residue non assegnate, si provvederà a finanziare le domande presentate successivamente alla prima.</p>
<p>PROCEDURA DI SELEZIONE</p>	<p>Procedura automatica ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno finanziate in ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Qualora l'ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità finanziaria del bando, si procederà tramite procedura di sorteggio casuale, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità e la concessione delle agevolazioni si concluderanno entro il 31 dicembre 2022.</p>
<p>INFORMAZIONI E CONTATTI</p>	<p>Per informazioni e segnalazioni relative al bando:</p> <p>Fabio Longo U.O. Commercio, Reti distributive e Fiere Telefono: 02-6765.2196 Email: fabio_longo@regione.lombardia.it</p> <p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi online: bandi@regione.lombardia.it o numero verde 800.131.151, dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8:00 alle ore 20:00.</p>

* La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta a: Direzione Generale Sviluppo Economico, Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 euro ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.9 Riepilogo date e termini temporali

3 novembre 2022, ore 10.00	Apertura termini di presentazione delle domande
25 novembre 2022, ore 16.00	Chiusura termini di presentazione delle domande
Entro il 31/12/2022	Approvazione esiti istruttori e concessione ed erogazione delle agevolazioni
Entro 45 giorni dalla data di concessione	Erogazione delle agevolazioni nei casi di verifiche antimafia e contributive ancora in corso

ALLEGATO A – Descrizione sintetica degli interventi realizzati**BANDO DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
DI INTRATTENIMENTO DA BALLO****Descrizione sintetica degli interventi realizzati**

Denominazione dell'impresa:	
Cod. fiscale:	P.IVA:

CONTENUTO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI (contrassegnare con una X)

L'impresa ha sostenuto:

- solo spese in conto capitale
- solo spese in conto corrente
- spese sia in conto capitale che in conto corrente

per perseguire le seguenti finalità:

- il rafforzamento delle condizioni di sicurezza nei locali, anche attraverso la predisposizione e riqualificazione di impianti di illuminazione e di videosorveglianza sia all'esterno dei locali sia nei parcheggi, nonché l'organizzazione di servizi di navetta e la stipula di convenzioni per l'utilizzo del servizio taxi, al fine di favorire gli spostamenti degli avventori dai locali in condizioni di sicurezza
- il rinnovo e la ristrutturazione degli arredi, degli impianti e dei dispositivi tecnologici presenti nei locali, finalizzati a garantire livelli maggiori di sicurezza, a conseguire l'efficientamento energetico e a ridurre l'inquinamento acustico

Breve descrizione degli interventi realizzati (max 2.500 caratteri)

--

ALLEGATO B – Dichiarazione de minimis

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente				
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ⁴	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica		
Sede legale ⁵	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal Bando/Misura/Regime [●]

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 Dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

⁴ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

⁵ Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
e/o
2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto di cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____ / li _____ / _____

In fede
(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza a pagina 3 e non da un delegato

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) **un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;**
- d) **un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.**

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento de minimis corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del de minimis corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

ALLEGATO C – Informativa sul trattamento dei dati personali



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

RELATIVO AL “BANDO DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI INTRATTENIMENTO DA BALLO”

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di svolgere le procedure amministrative relative all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni previste dal “Bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo”	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi dell'art. 6 (1) lett. e) del GDPR, nonché dell'art. 2-ter del Codice Privacy, come previsto dalla Legge Regionale 19 aprile 2022 n. 7 “Interventi per la valorizzazione delle imprese di intrattenimento da ballo e istituzione del riconoscimento Locale da Ballo Storico”, art. 4.	Dati comuni: dati anagrafici (nome cognome, codice fiscale) di titolari di ditte individuali

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati quali: Enti previdenziali.

I Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato Aria SpA, soggetto fornitore del sistema informatico per la presentazione delle domande, come Responsabile del trattamento.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 5 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Sviluppo Economico, U.O. Commercio, reti distributive e fiere.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpд@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 17/10/2022.